

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
9 dicembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/818/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2011, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo** 1

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1276/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano ⁽¹⁾** 39
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1277/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ⁽¹⁾** 42

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione ⁽¹⁾	49
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1279/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	56
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	58
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011	60

DECISIONI

★ Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa	62
2011/820/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuber- seme di patate provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2011) 8929] ⁽¹⁾ ...	66
2011/821/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8998] ⁽¹⁾	67
2011/822/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare [notificata con il numero C(2011) 8999] ⁽¹⁾	68



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2011

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(2011/818/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo prevede che le parti contraenti si impegnino ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Conformemente alla decisione 2010/676/UE del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo l'accordo) è stato firmato in data 15 aprile 2011, con riserva della sua conclusione.

- (3) È opportuno approvare l'accordo,

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2010, pag. 1.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO**in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo***A. Lettera dell'Unione europea*

Egregio signore,

mi prego far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell'allegato I originari dell'Unione europea.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato II originari dell'Unione europea.
3. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato III originari dell'Unione europea.
4. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell'allegato IV originari della Norvegia.
5. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato V originari della Norvegia.
6. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1° gennaio 2009.
7. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti secondo la stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.
8. Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.
10. Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11. Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12. Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13. Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.

14. Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione di tali risultati, le consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

15. Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.

16. Le parti ribadiscono il loro impegno, ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE, a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del «primo arrivato, primo servito». Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Mi prego di confermarLe che l'Unione europea è d'accordo con il contenuto della presente lettera.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Utferdiget i Brussel, den

15 -04- 2011

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Ghall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For Den europeiske union



ALLEGATO I

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
Capitolo 01: Animali vivi	
0106	Altri animali vivi
0106.39.10	Fagiani
Capitolo 02: Carni e frattaglie commestibili	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0208.90.60	Cosce di rane
Capitolo 05: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
0511.99.21	Polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana né all'alimentazione animale
0511.99.40	Carni e sangue, non destinati all'alimentazione animale
Capitolo 06: Piante vive e altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12
0601.10 01	Bulbi e tuberi destinati all'orticoltura
0601.10 02	Radici tuberose, zampe e rizomi destinati all'orticoltura
0601.10 09	Altri
0601.20 00	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
0602.10.10	Talee senza radici o in vitro, di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile, destinate all'orticoltura
0602.10.22	Talee senza radici o in vitro, di <i>Saintpaulia</i> , <i>Scaevola</i> , e <i>Streptocarpus</i> , destinate all'orticoltura
0602.10.23	Talee senza radici o in vitro, di <i>Dendranthema x grandiflora</i> e <i>Chrysanthemum x morifolium</i> , dal 1° aprile al 15 ottobre, destinate all'orticoltura
0602.10.91	Talee senza radici eccetto le talee senza radici o in vitro destinate all'orticoltura
0602.10.92	Marze
0602.20.00	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati
0602.30.11	Azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>), anche innestate, fiorite
0602.30.12	Azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>), anche innestate, non fiorite, dal 15 novembre al 23 dicembre

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
0602.30.90	Rododendri e azalee, anche innestati, eccetto le azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>)
0602.90.20	Scorte
0602.90.30	Bosso (<i>Buxus</i>), dracena, camelia, araucaria, agrifoglio (<i>Ilex</i>), lauro (<i>Laurus</i>), kalmia, magnolia, palma (<i>Palmae</i>), amamelide (<i>Hamamelis</i>), aucuba, pieris, piracanta (<i>Pyracantha</i>) e stranvaesia, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.41	Alberi e cespugli, diversi da quelli menzionati in precedenza, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.42	Piante perenni, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.50	Piante verdi in vaso dal 15 dicembre al 30 aprile, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.80	Altro, senza zolla di terra o altri mezzi di coltura
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0604.10.00	Muschi e licheni
0604.91.91	Capelvenere (<i>Adiantum</i>) e <i>Asparagus</i> dal 1° novembre al 31 maggio, freschi
0604.91.92	Alberi di Natale, tagliati
0604.91.99	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento, eccetto capelvenere (<i>Adiantum</i>), <i>Asparagus</i> e alberi di Natale
0604.99.00	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, eccetto quelli freschi
Capitolo 07: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
ex 0703.90.01	Porri dal 20 febbraio al 31 maggio, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0704.10.50	Cavoli broccoli, freschi o refrigerati
0704.90.60	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati
0704.90.94	Cavoli verza dal 1° luglio al 30 novembre, freschi o refrigerati
0704.90.96	Cavoli laciniati dal 1° agosto al 30 novembre, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.) fresche o refrigerate
0705 29 11	Indivie dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate
0705 29 19	Cicorie, eccetto le cicorie witloof e le indivie, dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0708.90.00	Legumi da granella diversi da fagioli e piselli, freschi o refrigerati
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
ex 0709.40.20	Sedani, eccetto i sedani-rapa, dal 15 dicembre al 31 maggio, freschi o refrigerati
0709.70.10	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) dal 1 ^o maggio al 30 settembre, freschi o refrigerati
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710.30.00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati
0710.80.10	Asparagi e carciofi, congelati
0710.80.40	Funghi, congelati
0710.80.94	Cavoli broccoli, congelati
0712	Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712.20.00	Cipolle, secche
0712.31.00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , secchi
0712.32.00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.), secche
0712.33.00	Tremelle (<i>Tremella</i> spp.), secche
0712.39.01	Tartufi, secchi
0712.39.09	Funghi secchi, eccetto quelli del genere <i>Agaricus</i>
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati ⁽¹⁾
0713.31.00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, secchi e sgranati
0713.32.00	Fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>), secchi e sgranati
0713.33.00	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), secchi e sgranati
0713.39.00	Fagioli secchi e sgranati, eccetto i fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper, <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, i fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>) e i fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
0713.90.00	Legumi da granella secchi e sgranati, eccetto piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0714.10.90	Manioca (cassava), non atta all'alimentazione animale
0714.20.90	Patate dolci, non atte all'alimentazione animale
Capitolo 08: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	
0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0802.40.00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi o secchi
0802.50.00	Pistacchi, freschi o secchi
0802.60.00	Noci macadamia, fresche o secche

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
0802.90.10	Noci di pecàn, fresche o secche
0802.90.99	Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli, freschi o secchi
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0804.10.00	Datteri, freschi o secchi
0804.20.10	Fichi, freschi
0804.50.01	Guaiave, fresche o secche
0804.50.02	Manghi, freschi o secchi
0804.50.03	Mangostani, freschi o secchi
0805	Agrumi, freschi o secchi
0805.40.90	Pompelmi o pomeli, non destinati all'alimentazione animale, freschi o secchi
0805.90.90	Agrumi, freschi o secchi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette, non destinati all'alimentazione animale
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0807.20.00	Papaie, fresche
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808.20.60	Cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0809.40.60	Prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0810.20.91	More di rovo, fresche
0810.20.99	More di gelso e morelami, fresche
0810.40.90	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , freschi, eccetto i mirtilli rossi del genere « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> »
0810.60.00	Durian, freschi
0810.90.90	Altra frutta eccetto fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, morelami, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , kiwi, durian, camemori, uva spina, ribes a grappoli, compreso il ribes nero, fresca
0811	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811.90.01	Mirtilli rossi, congelati
0811.90.02	Camemori, congelati
0811.90.04	Mirtilli neri, congelati
0903	Matè

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
0903.00.00	Matè
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0909.10.00	Semi di anice o di badiana
0909.20.00	Semi di coriandolo
0909.30.00	Semi di cumino
0909.40.00	Semi di carvi
0909.50.10	Finocchio
0909.50.20	Bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
0910.30.00	Curcuma
0910.91.00	Miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9
0910.99.90	Altre spezie eccetto zenzero, zafferano, curcuma, miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9, bacche di alloro, foglie di alloro, semi di sedano e timo
Capitolo 10: Cereali	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1008.30.90	Scagliola, non atta all'alimentazione animale
Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)
1104.29.02	Grano saraceno lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale
1104.29.04	Miglio lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106.10.90	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, non destinati all'alimentazione animale
1106.30.90	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8, non destinati all'alimentazione animale
1108	Amidi e fecole; inulina
1108.11.90	Amido di frumento (grano) non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale
1108.12.90	Amido di granturco non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale
1108.14.90	Fecola di manioca non contenente fecola di patate, non destinata all'alimentazione animale
1108.19.10	Amido di riso
1108.19.90	Altri amidi e fecole diversi da amido di frumento (grano), amido di granturco, fecola di patate, fecola di manioca e amido di riso, non contenenti fecola di patate, non destinati all'alimentazione animale

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
1108.20.90	Inulina, non atta all'alimentazione animale
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109.00.90	Glutine di frumento, non destinato all'alimentazione animale

Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1207.50.90	Semi di senape, non destinati all'alimentazione animale
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1209.10.00	Semi di barbabietole da zucchero
1209.91.10	Semi di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia e lattuga
1209.91.91	Semi di cavolo
1209.91.99	Semi di ortaggi, eccetto quelli di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia, lattuga e cavolo
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1210.10.00	Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet
1210.20.01	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet
1210.20.02	Luppolina

Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302	Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1302.11.00	Oppio
1302.19.09	Succhi ed estratti vegetali, eccetto gli estratti vegetali miscelati tra loro destinati alla fabbricazione di bevande o di preparati alimentari, eccetto i succhi e gli estratti di aloe, <i>Quassia amara</i> , manna, piretro o delle radici di piante contenenti rotenone; oleoresina di vaniglia

Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03
1502.00.90	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03, non destinati all'alimentazione animale
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503.00.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1504.10.20	Oli di fegato di pesci, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
1504.20.40	Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide
1504.20.99	Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto le frazioni solide
1504.30.21	Grassi e loro frazioni, di mammiferi marini, non destinati all'alimentazione animale
1505	Grasso di lana e sostanze grasse
1505.00.00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1506.00.21	Grasso di ossa, olio di ossa e olio di piede di bue, non destinati all'alimentazione animale
1506.00.30	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1506.00.99	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, eccetto le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507.90.90	Olio di soia e sue frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508.10.90	Olio greggio di arachide e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1508.90.90	Olio di arachide e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511.90.20	Olio di palma e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512.11.90	Oli greggi di girasole o di cartamo, non destinati all'alimentazione animale
1512.19.90	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1512.21.90	Olio greggio di cotone, non destinato all'alimentazione animale
1512.29.20	Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1512.29.99	Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513.11.90	Olio greggio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1513.19.20	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513.19.99	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
1513.21.90	Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1513.29.20	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513.29.99	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514.19.90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, tranne quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1514.99.90	Oli di ravizzone, colza o senape e loro frazioni, eccetto gli oli di ravizzone e di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515.11.90	Olio greggio di lino e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.19.90	Olio di lino e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.21.90	Olio greggio di granturco e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.29.90	Olio di granturco e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.50.20	Olio greggio di sesamo e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.50.99	Olio di sesamo e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.70	Olio greggio di jojoba e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.80	Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.99	Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516.10.20	Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, estratti interamente da pesci o mammiferi marini
1516.10.99	Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto quelli estratti interamente da pesci o mammiferi marini
1516.20.99	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto l'olio di castoreo idrogenato
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517.90.21	Miscele alimentari liquide di oli vegetali, non atte all'alimentazione animale
1517.90.98	Miscele o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516, eccetto le miscele alimentari liquide di oli vegetali, le miscele alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali, le miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, quelle aventi tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte superiore al 10 %, non atte all'alimentazione alimentare

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi od oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518.00.31	Oli siccativi, non destinati all'alimentazione animale
1518.00.41	Olio di lino, cotto, non destinato all'alimentazione animale
1518.00.99	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, eccetto l'olio di tung (di abrasin) e altri oli simili per legno, olio di oiticica, oli siccativi, olio di lino cotto e linossina, non destinati all'alimentazione animale
Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	
1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne):
1602.20.01	di fegato di oca o di anatra
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1603.00.10	Estratti di carne di balena
1603.00.20	Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Capitolo 17: Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1701.11.90	Zucchero di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale
1701.12.90	Zucchero di barbabietola, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale
1701.91.90	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro diversi dallo zucchero greggio, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale
1701.99.91	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in zollette o in polvere
1701.99.95	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita al dettaglio di peso non superiore a 24 kg
1701.99.99	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita all'ingrosso
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702.90.40	Zuccheri e melassi caramellati, compresi «zuccheri e melassi caramellati coloranti», non destinati all'alimentazione animale

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003.20.00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003.90.09	Funghi, diversi da quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, eccetto quelli coltivati
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005.40.03	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della rubrica 20.06 non destinati all'alimentazione animale
2005.91.00	Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2006.00.10	Zenzero, cotto nello zucchero o candito (sgocciolato, diacciato o cristallizzato)
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008.19.00	Frutta a guscio e altri semi, eccetto le arachidi, compresi i miscugli
ex 2008.92.09	Miscugli di frutta non contenenti ingredienti di capitoli diversi dal capitolo 8
2008.99.02	Prugne, altrimenti preparate o conservate
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
2009.11.19	Succhi di arancia, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67
2009.11.99	Succhi di arancia, congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, concentrati, di un valore Brix non superiore a 67
2009.19.19	Succhi di arancia, non congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67
2009.19.99	Succhi di arancia, non congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, di un valore Brix superiore a 67
2009.31.91	Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri
2009.39.91	Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri
2009.41.90	Succo di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg
2009.49.90	Succo di ananasso, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg
2009.80.94	Succo di pesca o succo di albicocca

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
Capitolo 21: Preparazioni alimentari diverse	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106.90.31	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
2301.20.10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, destinati all'alimentazione animale
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309.10.11	Alimenti per cani, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi
2309.10.12	Alimenti per gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi
2309.90.11	Preparazioni per l'alimentazione degli animali domestici, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi
⁽¹⁾ Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.	

ALLEGATO II

Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari	Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)
0201/0202	Carni di animali della specie bovina	900 ⁽¹⁾	900	0
0201 10 00	Carcasse e mezze di carne bovina			
0201 20 01	Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente			
0201 20 02	Altri quarti anteriori			
0201 20 03	Altri quarti posteriori			
0201 20 04	Tagli detti «pistola»			
0202 10 00	Carcasse e mezzene			
0202 20 01	Quarti detti «compensati», ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente			
0202 20 02	Altri quarti anteriori			
0202 20 03	Altri quarti posteriori			
0202 20 04	Tagli detti «pistola»			
0203	Carni di animali della specie suina	600 ⁽¹⁾	600	0
0203 11 10	Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate, carcasce e mezzene di animali della specie suina domestica			
0203 21 10	Carni di animali della specie suina, congelate, carcasce e mezzene di animali della specie suina domestica			
0206 41 00	Fegati di animali della specie suina, congelati	350	100	5
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	800 ⁽¹⁾	800	0
0207 11 00	di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , intere, fresche o refrigerate			
0207 12 00	di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , intere, congelate			
0207 24 00	di tacchine e di tacchini, intere, fresche o refrigerate			
0207 25 00	di tacchine e di tacchini, intere, congelate	100	100	30
ex 0207 35 00	Petti d'anatra			
0210 11 00 ⁽²⁾	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	400	200	0
0406	Formaggi e latticini	7 200 ⁽³⁾	2 700	0
0511 99 11/0511 99 21	Polvere di sangue, non adatta all'alimentazione umana	350	50	0
0701 90 22	Patate di primizia dal 1° aprile al 14 maggio	2 500	2 500	0
0705 11 12/11 19	Lattuga iceberg dal 1° marzo al 31 maggio	400 ⁽⁴⁾	400	0

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari	Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)
0811 10 01/0811 10 09	Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate	2 200 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	300	0
1001 10 00	Frumento (grano) duro	5 000 ⁽⁷⁾	5 000	0
ex 1002 00 00	Segala autunnale ibrida	1 000 ⁽⁸⁾	1 000	0
1005 90 10	Granturco destinato all'alimentazione animale	10 000	10 000	0
1103 13 10	Semole e semolini di granturco destinati all'alimentazione animale	10 000	10 000	0
1209 23 00	Semi di festuca	400 ⁽⁹⁾	345	0
1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)	200 ⁽⁹⁾	100	0
1601 00 00	Salsicce e salami	400	200	0
1602 49 10	«Bacon crisp»	350	100	0
1602 50 01	Polpette di carne	200	50	0
2009 71 00/2009 79 00	Succhi di mela, anche concentrati	3 300 ⁽⁵⁾	1 000	0
2005 20 91	Patate, semilavorate per la produzione di spuntini	3 000 ⁽⁴⁾	3 000	0
2009 80 10/2009 80 20	Succo di ribes nero	150 ⁽⁵⁾	150	0
ex 2009 80 99	Succo concentrato di mirtilli neri	200 ⁽⁵⁾	200	0

⁽¹⁾ Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.

⁽²⁾ L'aumento del contingente corrisponde al codice tariffario 02.10.1100 al momento della concessione originaria nel 2003.

⁽³⁾ Non si applicheranno più restrizioni riguardo ai tipi di formaggi che possono essere importati in Norvegia.

⁽⁴⁾ La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.

⁽⁵⁾ La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria delle conserve di frutta e verdura.

⁽⁶⁾ Fusione dei contingenti esistenti.

⁽⁷⁾ Criteri dell'utilizzatore finale: produzione di pasta.

⁽⁸⁾ La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: per la sementa.

⁽⁹⁾ La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: soltanto per i prati.

ALLEGATO III

Riduzioni delle tariffe per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Nuovo dazio ad valorem	Nuovo dazio specifico (NOK/kg)
0209 00 00	Grassi di maiale		10,50
0602 10 21	Begonia, tutte le varietà	10 %	
0602 10 24	Pelargonium	15 %	
0602 90 62	Asplenium	15 %	
0602 90 67	Begonia, tutte le varietà	30 %	
0603 11 20	Rose (dal 1° aprile al 31 ottobre)	150 %	
0603 14 20	Crisantemi (dal 16 marzo al 14 dicembre)	150 %	
0603 19 10	Mazzi misti ecc. contenenti fiori classificati con i codici merceologici da 06.03.1110 a 06.03.1420, ma nei quali i fiori non conferiscono ai mazzi il loro carattere essenziale (tuttavia, le piante specificate con i codici merceologici da 06.03.1921 a 06.03.1998 restano classificate nel rispettivo numero di codice)	150 %	
0603 19 92	Tulipani (dal 1° giugno al 30 aprile)	150 %	
0603 19 93	Lilium	150 %	
0603 19 94	Argyranthemum (dal 1° maggio al 31 ottobre)	150 %	
0603 19 95	Gypsophila	150 %	
0603 19 96	Alstroemeria	150 %	
ex 0707 00 90	Cetriolini (dal 1° gennaio al 30 giugno)		1,60
2008 99 01	Mele		5,75
2009 80 91	Succhi di lampone		14,50
2009 80 92	Succhi di fragola		14,50

ALLEGATO IV

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC	Designazione delle merci
Capitolo 2: Carni e frattaglie commestibili	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0208 90 70	Cosce di rane
Capitolo 5: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
0511 99 39	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana, eccetto lo sperma di bovini, eccetto i prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, di animali morti del capitolo 3, eccetto tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge, eccetto le spugne naturali di origine animale, eccetto quelli greggi
Capitolo 6: Piante vive o altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12
0601 10 10	Giacinti
0601 10 20	Narcisi
0601 10 30	Tulipani
0601 10 40	Gladioli
0601 10 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0601 20 30	Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
0602 90 10	Bianco di funghi (micelio)
0602 90 41	Alberi da bosco
0602 90 50	Altre piante da pien'aria
0602 90 91	Piante da fiori con boccioli o fiori, escluse le cactacee
0602 90 99	Altro
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0604 10 90	Muschi e licheni, eccetto i licheni delle renne
0604 91 20	Alberi di Natale
0604 91 40	Rami di conifere

Codici NC	Designazione delle merci
0604 99 90	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento (esclusi alberi di Natale e rami di conifere)
Capitolo 7: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
ex 0704 10 00	Cavoli broccoli, freschi o refrigerati
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 90	Cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (esclusi cavolfiori, cavoli broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli bianchi e rossi)
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate
0705 29 00	Cicorie eccetto quelle witloof
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0708 90 00	Legumi da granella diversi da piselli e fagioli
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 40 00	Sedani, eccetto i sedani-rapa
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
071030.00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 80 61	Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0710 80 69	Altri funghi
0710 80 80	Carciofi
0710 80 85	Asparagi
ex 0710 80 95	Cavoli broccoli, congelati
0712	Ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712 20 00	Cipolle
0712 31 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 32 00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia</i> spp.)
0712 33 00	Tremelle (<i>Tremella</i> spp.)
0712 39 00	Tartufi e funghi secchi eccetto quelli del genere <i>Agaricus</i>

Codici NC	Designazione delle merci
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>)
0713.9000	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0714 10 91	Manioca (cassava), del tipo utilizzato per il consumo umano, condizionata in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 28 kg, presentata fresca e intera oppure congelata senza pelle, anche tagliata in pezzi
0714 10 98	Manioca (cassava); altro
0714 20 10	Patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 20 90	Patate dolci; altro

Capitolo 8: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)
0802 50 00	Pistacchi
0802 60 00	Noci macadamia
0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico
0802 90 85	Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0804 10 00	Datteri
0804 20 10	Fichi freschi
0805	Agrumi, freschi o secchi
0805 40 00	Pompelmi e pomeli
0805 90 00	Agrumi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette
0806	Uve, fresche o secche
0806 10 10 ⁽¹⁾	Uve da tavola
0806 10 90	Altre uve fresche
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808 20 90	Cotogne

Codici NC	Designazione delle merci
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0809 40 90	Prugnone
0810	Altra frutta fresca
0810 20 90	More di rovo o di gelso e morelamponi
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> »)
0810 40 50	Frutti del « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e del « <i>Vaccinium corymbosum</i> »
0810 40 90	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> eccetto quelli dei generi « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> », « <i>Vaccinium myrtillus</i> », « <i>Vaccinium macrocarpon</i> » e « <i>Vaccinium corymbosum</i> »
0810 60 00	Durian
0810 90 50	Ribes nero (cassis)
0810 90 60	Ribes rosso
0810 90 70	Ribes bianco e uva spina, freschi
0810 90 95	Frutta commestibile, fresca [eccetto frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, meloni]
0811	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 90 95	Mirtilli rossi del genere « <i>Vaccinium vitis-idaea</i> », camemori, mirtilli neri, congelati
Capitolo 9: Caffè, tè, mate e spezie	
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati
0904 12 00	Pepe (del genere « <i>Piper</i> »), tritato o polverizzato
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati
0905	Vaniglia
0905 00 00	Vaniglia
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
0910 20 90	Zafferano, tritato o polverizzato
0910 91 90	Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati
0910 99 33	Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>), eccetto quello tritato o polverizzato
0910 99 39	Timo (eccetto quello tritato o polverizzato e serpillio)
0910 99 50	Foglie di alloro (lauro)

Codici NC	Designazione delle merci
0910 99 99	Spezie, tritate o polverizzate, eccetto pepe (del genere <i>Piper</i>), pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco e miscele di vari tipi di spezie

Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

1104	Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlato, tagliati o spezzati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)
1104 29 01	Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzettati (detti «Grütze» o «grutten»)
1104 29 05	Cereali di orzo, perlato
1104 29 07	Cereali di orzo, soltanto spezzati
1104 29 09	Cereali di orzo [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati) e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»), perlato e soltanto spezzati]
1104 29 11	Cereali di frumento (grano) mondati (decorticati o pilati)
1104 29 18	Cereali mondati (decorticati o pilati), eccetto orzo, avena, granturco, riso o frumento (grano)
1104 29 30	Cereali perlato (eccetto orzo, avena, granturco o riso)
1104 29 51	Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati
1104 29 55	Cereali di segala soltanto spezzati
1104 29 59	Cereali, soltanto spezzati [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]
1104 29 81	Cereali di frumento (grano) [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlato o soltanto spezzati]
1104 29 85	Cereali di segala [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlato o soltanto spezzati]
1104 29 89	Cereali [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlato o soltanto spezzati]
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106 10 00	Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e degli altri legumi da granella secchi della voce 0713
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
1106 30 90	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 «frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni» (eccetto le banane)
1108	Amidi e fecole; inulina
1108 11 00	Amido di frumento (grano)
1108 12 00	Amido di granturco
1108 14 00	Fecola di manioca

Codici NC	Designazione delle merci
1108 19 10	Amido di riso
1108 19 90	Amido [eccetto quello di frumento (grano), granturco, patate, manioca e riso]
1108 20 00	Inulina
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1209	Semi, frutti e spore da sementa
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero
1209 91 10	Semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i> L.) da sementa
1209 91 30	Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>) da sementa
1209 91 90	Semi di ortaggi da sementa [eccetto quelli di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i> L.)]
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1210 10 00	Coni di luppolo freschi o secchi (eccetto quelli tritati, macinati o in forma di pellet)
1210 20 10	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet, arricchiti di luppolina; luppolina
1210 20 90	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet (eccetto quelli arricchiti di luppolina)

Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali

1302	Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1302 19 05	Oleoresina di vaniglia

Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03
1502 00 90	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (eccetto quelli per usi industriali, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati)
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503 00 19	Stearina solare e oleostearina (eccetto quelle per usi industriali e quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)
1503 00 90	Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (eccetto quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, nonché l'olio di sevo per usi industriali)
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1504 10 10	Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina non superiore a 2 500 unità internazionali per grammo, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente)
1504 10 99	Grassi e oli di pesci e frazioni liquide, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato)

Codici NC	Designazione delle merci
1505	Grasso di lana e sostanze grasse
1505 00 10	Grasso di lana greggio
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507 10 10	Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini, per usi tecnici o industriali (eccetto per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1507 10 90	Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini (tranne quello per usi tecnici o industriali)
1507 90 10	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1507 90 90	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli per usi tecnici o industriali, chimicamente modificati e greggi)
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 90	Olio greggio di arachide (eccetto per usi tecnici o industriali)
1508 90 10	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, per usi industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1508 90 90	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per usi tecnici o industriali)
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509 10 10	Olio d'oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio
1509 10 90	Olio d'oliva ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, non trattato (eccetto l'olio d'oliva vergine lampante)
1509 90 00	Olio d'oliva e frazioni ottenuti dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio (eccetto l'olio d'oliva vergine e chimicamente modificato)
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1510 00 10	Oli greggi
1510 00 90	Altro
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 90	Olio greggio di palma (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1511 90 11	Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso non superiore a 1 kg
1511 90 19	Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso superiore a 1 kg o presentate diversamente
1511 90 91	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1511 90 99	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)

Codici NC	Designazione delle merci
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512 11 10	Oli greggi di girasole o di cartamo, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 11 91	Olio greggio di girasole (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1512 11 99	Olio greggio di cartamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1512 19 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 19 90	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)
1512 21 10	Olio greggio di cotone, per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 21 90	Olio greggio di cotone (eccetto quello per usi tecnici e industriali)
1512 29 10	Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 29 90	Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 11 10	Olio greggio di cocco (olio di copra), per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1513 11 91	Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1513 11 99	Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentato diversamente (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1513 19 11	Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg
1513 19 19	Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg
1513 19 30	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1513 19 91	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 19 99	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 21 10	Oli greggi di palmisti o di babassù, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1513 21 30	Oli greggi di palmisti o di babassù, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)
1513 21 90	Oli greggi di palmisti o di babassù in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto gli oli per usi tecnici o industriali)
1513 29 11	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg

Codici NC	Designazione delle merci
1513 29 19	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente
1513 29 30	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1513 29 50	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 29 90	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514 11 10	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1514 11 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %», greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)
1514 19 10	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1514 19 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2 %» e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1514 91 10	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1514 91 90	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape, greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)
1514 99 10	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (tranne quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1514 99 90	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, «oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2 %», e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 11 00	Olio greggio di lino
1515 19 10	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 19 90	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 21 10	Olio greggio di granturco, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 21 90	Olio greggio di granturco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

Codici NC	Designazione delle merci
1515 29 10	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 29 90	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)
1515 30 90	Olio di castoro e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli destinati alla produzione dell'acido amminoundecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali)
1515 50 11	Olio greggio di sesamo, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 50 19	Olio greggio di sesamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1515 50 91	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi)
1515 50 99	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 90 29	Olio greggio di semi di tabacco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1515 90 39	Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 90 40	Grassi e oli vegetali greggi e loro frazioni, fissi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 51	Grassi e oli vegetali greggi, solidi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 59	Grassi e oli vegetali greggi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, o greggi, liquidi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, senape, semi di lino, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica; cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 60	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, i grassi e gli oli greggi e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, semi di senape, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)
1515 90 99	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516 10 10	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg
1516 10 90	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente

Codici NC	Designazione delle merci
1516 20 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto l'olio di castoreo idrogenato «opal wax» e ulteriormente preparato)
1516 20 95	Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, per usi tecnici o industriali, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto per la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana)
1516 20 96	Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (eccetto quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore, in peso, di acidi grassi liberi inferiore al 50 %, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto gli oli di palimisti, illipe, cocco «copra», semi di ravizzone o di copaiba e gli oli della sottovoce 1516.20.95)
1516 20 98	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o in altra forma (eccetto i grassi e gli oli e le loro frazioni ulteriormente preparati, gli oli di ricino idrogenati e gli oli della sottovoce 1516.20.95 e 1516.20.96)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 90 91	Oli vegetali alimentari, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto quelli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati, e miscele di oli d'oliva)
1517 90 99	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10 % (eccetto oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati e miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura nonché la margarina allo stato solido)
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove
1518 00 31	Oli greggi vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1518 00 39	Oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto gli oli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1518 00 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, eccetto quelli della voce 1516
1518 00 95	Miscele o preparazioni non alimentari di grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni
1518 00 99	Altro

Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)
1602 20 10	Fegato di oca o di anatra
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg

Codici NC	Designazione delle merci
Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003 20 00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003 90 00	Funghi diversi da quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, non destinati all'alimentazione
2005 91 00	Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 19 11	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (tranne quelle conservate nello zucchero)
2008 19 13	Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
2008 19 19	Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non scioppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, frutta a guscio tostata, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci
2008 19 91	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50 %, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg non nominate né comprese altrove
2008 19 93	Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg
2008 19 95	Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)
2008 19 99	Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non scioppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostata e noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50 % in peso di frutta tropicale e noci
2008 92 12	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o meno di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 14	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, aventi un contenuto netto pari o superiore al 50 % in peso, arachidi ed altri semi)

Codici NC	Designazione delle merci
2008 92 16	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 18	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85 % massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)
2008 92 32	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 11,85 % mas
2008 92 34	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)
2008 92 36	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 11,85 % mas
2008 92 38	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85 % massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50 %, arachidi ed altri semi)
2008 92 51	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 92 59	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 72	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg
2008 92 74	Miscele di frutta, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 76	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati del contenuto netto non superiore ad 1 kg (eccetto le miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale)

Codici NC	Designazione delle merci
2008 92 78	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50 % del peso totale, e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 92	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg
2008 92 93	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg, non nominati altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50 % o più di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 94	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto pari o superiore a 4,5 kg, ma inferiore a 5 kg
2008 92 96	Miscele di frutta o di altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati il cui contenuto netto è pari o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg, non nominate né comprese altrove, ad esclusione delle miscele di frutta a guscio, frutta tropicale o frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50 % o più di arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali della sottovoce 1904.20.10
2008 92 97	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50 % o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg
2008 92 98	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg, non nominate altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale di un tipo precisato nella nota aggiuntiva 7 del capitolo 20, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della voce 1904.20.10)
2008 99 45	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
2008 99 67	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e frutta a guscio, arachidi ed altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya
2008 99 72	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg
2008 99 78	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
2009 11 91	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

Codici NC	Designazione delle merci
2009 11 99	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %)
2009 19 11	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)
2009 19 19	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)
2009 31 11	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di arancia e succhi di pompelmo)
2009 31 51	Succhi di limone, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 31 91	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)
2009 39 91	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)
2009 41 10	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 41 91	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 41 99	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 11	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 19	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 34	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, con un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore inferiore a 30 EUR per 100 kg (eccetto le miscele)
2009 80 35	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto miscele e succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiava, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole e pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele e pere
2009 80 36	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg eccetto i succhi contenenti alcole e le miscele
2009 80 38	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 50	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 18 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 61	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)

Codici NC	Designazione delle merci
2009 80 63	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 18 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 69	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 71	Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 73	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto
2009 80 79	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela, succo di pera e succo di ciliegia
2009 80 85	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)
2009 80 86	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 88	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 % (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)
2009 80 89	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, con un valore non superiore a 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30 %, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 95	Succhi di frutta della specie <i>vaccinium macrocarpum</i> , non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 96	Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 97	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 99	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20 °C, eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananas, pomodori, uva, incluso il mosto d'uva, mele, pere, ciliegie e frutti della specie <i>vaccinium macrocarpon</i>

(¹) Il regime del prezzo di entrata viene mantenuto.

ALLEGATO V

Contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC	Descrizione del prodotto	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui quantitativi supplementari	Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)
0406	Formaggi e latticini	7 200 ⁽¹⁾	3 200	0
0810 20 10	Lamponi freschi	400	400	0
2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	200	200	0
0809 20 05 0809 20 95	Ciliege, fresche ⁽²⁾	900	0	0
2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	13 000	13 000	0

⁽¹⁾ Il contingente tariffario di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea si applica a tutti i tipi di formaggio.

⁽²⁾ Il periodo del contingente è prorogato dal 16 luglio - 31 agosto al 16 luglio - 15 settembre.

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

mi prego di comunicarLe che ho ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«Mi prego di far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione per l'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni delle parti nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell'allegato I originari dell'Unione europea.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato II originari dell'Unione europea.
3. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato III originari dell'Unione europea.
4. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti elencati nell'allegato IV originari della Norvegia.
5. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato V originari della Norvegia.
6. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili alle parti al 1° gennaio 2009.
7. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti secondo la stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.
8. Le parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.
10. Le parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.

11. Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.

12. Le parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le loro rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei loro territori e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.

13. Le parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i loro rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.

14. Su richiesta di una delle parti verranno avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione di tali risultati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.

15. Le parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.

16. Le parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.

17. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del "primo arrivato, primo servito". Le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità per tale sistema, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

Le parti stabiliscono di comune accordo che la gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.»

Mi prego confermarLe che il governo della Norvegia è d'accordo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Utferdiget i Brussel, den
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmul fi Brussell,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Întocmit la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den

15 -04- 2011

For Kongeriket Norge
За Кралство Норвегия
Por el Reino de Noruega
Za Norské království
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Norra Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Norvēģijas Karalistes vārdā
Norvegijos Karalystės vardu
A Norvég Királyság részéről
Ghar- Renju tan-Norveġia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
W imieniu Królestwa Norwegii
Pelo Reino da Noruega
Pentru Regatul Norvegiei
Za Nórske kráľovstvo
Za Kraljevino Norveško
Norjan kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Norge



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2011

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al trattamento per l'uccisione di parassiti vitali in prodotti della pesca destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. Esso dispone, tra l'altro, che gli operatori del settore alimentare immettano in commercio nell'Unione europea prodotti di origine animale solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che soddisfano i requisiti pertinenti di cui all'allegato III del regolamento.

(2) L'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono garantire che determinati prodotti della pesca, inclusi i prodotti che vanno consumati crudi o praticamente crudi, vengano sottoposti ad un trattamento di congelamento per uccidere i parassiti vitali che potrebbero costituire un rischio per la salute dei consumatori.

(3) Nell'aprile 2010, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sulla valutazione dei rischi dovuti alla presenza di parassiti nei prodotti ittici ⁽²⁾ (il «parere dell'EFSA»). Detto parere comprende informazioni circa i casi in cui i prodotti della pesca possono costituire un rischio per la salute a causa della presenza di parassiti vitali. Il parere dell'EFSA analizza inoltre gli effetti dei vari trattamenti impiegati per uccidere detti parassiti nei prodotti della pesca.

(4) Sebbene il parere dell'EFSA indichi che tutti i pesci pescati in libertà, marini o di acqua dolce, siano da considerarsi a rischio in quanto possono contenere parassiti vivi e vitali potenzialmente nocivi alla salute umana se destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi, qualora i dati epidemiologici mostrino che le zone di pesca non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti, l'autorità competente può adottare misure nazionali che autorizzano un'esenzione dal trattamento di congelamento prescritto per i prodotti della pesca derivanti da pesca non di allevamento. Tali misure nazionali vanno notificate alla Commissione.

(5) Il parere dell'EFSA conclude che qualora il salmone atlantico di allevamento sia allevato in gabbie in mare o vasche su terraferma e nutrito con mangimi composti che difficilmente contengono parassiti vivi, il rischio d'infezione da *Anisakis* è trascurabile, salvo modifiche nei metodi di allevamento. Sebbene il parere dell'EFSA concluda che non esistono sufficienti dati di monitoraggio per altre specie ittiche di allevamento, l'EFSA ha stabilito dei criteri per valutare a quali condizioni i prodotti della pesca da acquacoltura non presentano rischi per la salute pubblica relativi alla presenza di parassiti.

(6) Pertanto, se ci si attiene alle procedure nel rispetto di detti criteri il livello di rischio presentato da altre specie ittiche diverse dal salmone atlantico può essere considerato trascurabile per quanto riguarda i parassiti potenzialmente nocivi per la salute dei consumatori. Detti prodotti della pesca di allevamento potrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di congelamento senza che venga compromesso un livello elevato di protezione della salute.

(7) È quindi opportuno modificare i requisiti di cui all'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D, del regolamento (CE) n. 853/2004 tenendo conto di alcuni punti espressi nel nuovo parere scientifico dell'EFSA nonché dell'esperienza pratica acquisita in materia.

(8) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ EFSA Journal 2010; 8(4):1543.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato III, sezione VIII, capitolo III, del regolamento (CE) n. 853/2004, la parte D è sostituita da quanto segue:

«D. REQUISITI RELATIVI AI PARASSITI

1. Gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato i seguenti prodotti della pesca derivati da pesci pinnati o molluschi cefalopodi:
 - a) i prodotti della pesca che vanno consumati crudi o praticamente crudi; oppure
 - b) i prodotti della pesca marinati, salati e qualunque altro prodotto della pesca trattato, se il trattamento praticato non garantisce l'uccisione del parassita vivo,devono assicurarsi che il materiale crudo o il prodotto finito siano sottoposti ad un trattamento di congelamento che uccide i parassiti vivi potenzialmente rischiosi per la salute dei consumatori.
2. Per i parassiti diversi dai trematodi il congelamento deve consistere in un abbassamento della temperatura in ogni parte della massa del prodotto fino ad almeno:
 - a) – 20 °C, per almeno 24 ore; oppure
 - b) – 35 °C, per almeno 15 ore.
3. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a praticare i trattamenti di congelamento di cui al punto 1 per i prodotti della pesca:
 - a) sottoposti, o destinati ad essere sottoposti, ad un trattamento termico che uccide il parassita vivo prima del consumo. Nel caso di parassiti diversi dai trematodi il prodotto è riscaldato ad una temperatura al centro del prodotto superiore o uguale a 60 °C per almeno un minuto;
 - b) che sono stati conservati come prodotti della pesca congelati per un periodo di tempo sufficiente ad uccidere i parassiti vivi;
 - c) derivanti da cattura in zone di pesca non di allevamento, a condizione che:
 - i) esistano dati epidemiologici indicanti che le zone di pesca d'origine non presentano rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti; e
 - ii) le autorità competenti lo autorizzino;
 - d) derivati da piscicoltura, da colture di embrioni e nutriti esclusivamente secondo una dieta priva di parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, e purché uno dei seguenti requisiti sia soddisfatto:
 - i) sono stati allevati esclusivamente in un ambiente privo di parassiti vivi; oppure
 - ii) l'operatore del settore alimentare verifica mediante procedure approvate dall'autorità competente che i prodotti della pesca non rappresentano un rischio sanitario con riguardo alla presenza di parassiti vivi.
4. a) Al momento dell'immissione sul mercato, a meno che non siano forniti al consumatore finale, i prodotti della pesca di cui al punto 1 devono essere accompagnati da un'attestazione dell'operatore del settore alimentare che ha effettuato il trattamento di congelamento, indicante il tipo di congelamento al quale sono stati sottoposti.
- b) Prima dell'immissione sul mercato dei prodotti di cui al punto 3, lettere c) e d), che non sono stati sottoposti al trattamento di congelamento o che non sono destinati ad essere sottoposti ad un trattamento, prima del consumo, volto ad uccidere i parassiti vivi che rappresentano un rischio sanitario, un operatore del settore alimentare deve assicurarsi che i prodotti della pesca in questione provengano da una zona di pesca o piscicoltura conforme alle condizioni specifiche di cui ai punti citati. La presente disposizione può essere ottemperata dalle informazioni presenti nel documento commerciale o da qualunque altra informazione che accompagna i prodotti della pesca.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1277/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I (l'elenco) ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.
- (4) Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

- (5) Occorre inoltre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dall'Argentina, dalla Repubblica dominicana, dall'Egitto e dall'India.
- (7) A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione è inoltre necessario fornire precisazioni nell'elenco riguardo alle voci relative alle importazioni di peperoncini freschi dalla Thailandia e di additivi per mangimi e premiscele dall'India, nonché specificare la natura dei peperoni provenienti dalla Repubblica dominicana, dall'Egitto e dalla Thailandia.
- (8) Occorre che le modifiche dell'elenco, con la soppressione dei riferimenti a prodotti e la riduzione della frequenza dei controlli, si applichino quanto prima, dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (9) In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le modifiche delle seguenti voci dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) la soppressione delle seguenti voci relative a:

i) arachidi (con guscio o sgusciate), burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (alimenti e mangimi) provenienti dall'Argentina;

ii) zucca bottiglia (alimenti) proveniente dalla Repubblica dominicana;

iii) fagioli verdi (alimenti) provenienti dall'Egitto;

b) la riduzione della frequenza dei controlli fisici e d'identità delle spezie essiccate (alimenti) provenienti dall'India.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

A. Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (utilizzo previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
Nocciole con guscio o sgusciate (Mangimi e alimenti)	0802 21 00; 0802 22 00	Azerbaijan (AZ)	Aflatossine	10
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
(Mangimi e alimenti)				
Paste alimentari secche (Alimenti)	ex 1902	Cina (CN)	Alluminio	10
Pomeli (Alimenti — freschi)	ex 0805 40 00	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹¹⁾	20
Foglie di tè nero e verde (Alimenti)	0902	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁰⁾	10
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	Repubblica domi- nicana(DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽³⁾	50
— Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95			
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59			
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95			
(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)				

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Arance fresche o seccate	— 0805 10 20; 0805 10 80	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁷⁾	10
— Pesche, tranne le pesche noci	— 0809 30 90			
— Melagrane	— ex 0810 90 75			
— Fragole	— 0810 10 00			
(Alimenti — frutta e verdure fresche)				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹²⁾	10
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	Ghana (GH)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
(Mangimi e alimenti)				
Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>)	ex 1211 90 85	India (IN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁵⁾	10
(Alimenti — erbe aromatiche)				
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10	India (IN)	Aflatossine	20
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00			
— Curry (prodotti derivati dal peperoncino)	— 0910 91 05			
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 11 00, 0908 12 00			
— Macis (<i>Myristica fragrans</i>)	— 0908 21 00, 0908 22 00			
— Zenzero (<i>Zingiber officinale</i>)	— 0910 11 00, 0910 12 00			
— <i>Curcuma longa</i> (curcuma)	— 0910 30 00			
(Alimenti — spezie essiccate) ⁽¹³⁾				

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00	India (IN)	Aflatossine	20
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00			
— Burro di arachidi	— 2008 11 10			
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98			
(Mangimi e alimenti)				
Additivi per mangimi e premiscele (Mangimi)	ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936	India (IN)	Cadmio e piombo	10
Gombo (Alimenti — freschi)	ex 0709 99 90	India (IN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽²⁾	10
Semi di cocomero (<i>egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 99 96; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	Nigeria (NG)	Aflatossine	50
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10	Perù (PE)	Aflatossine e ocratossina A	10
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00			
(Alimenti — spezie essiccate)				
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi)	ex 0709 60 99	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽³⁾	10
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁶⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 85			
— Menta	— ex 1211 90 85			
(Alimenti — erbe aromatiche)				

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Foglie di coriandolo — Basilico (Alimenti — erbe aromatiche)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 85	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁴⁾	20
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) — Melanzane — Cavoli (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95 — 0704; ex 0710 80 95	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁴⁾	50
— Peperoni (<i>Capsicum annuum</i>) — Pomodori (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51 — 0702 00 00; 0710 80 70	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁸⁾	10
Uve secche (Alimenti)	0806 20	Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98	Sud Africa (ZA)	Aflatossine	10
— <i>Capsicum annum</i> , tritati o polverizzati — Curry (prodotti derivati dal peperoncino) — <i>Curcuma longa</i> (curcuma) (Alimenti — spezie essiccate)	— ex 0904 22 00 — 0910 91 05 — 0910 30 00	Tutti i paesi terzi	Coloranti Sudan	10

Mangimi e alimenti (utilizzo prevista)	Codice NC ⁽¹⁾	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità (%)
— Olio di palma rosso (Alimenti)	— ex 1511 10 90			

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex" (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

⁽²⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

⁽³⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafenturon, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

⁽⁴⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

⁽⁵⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

⁽⁶⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽⁷⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotrion, fenpropatrin, fludioxonil, esafalumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁸⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafenturon, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.

⁽⁹⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano, metomil, ometoato, dimetoato, triazofos, malation, profenofos, protiofos, etion, carbendazim, triforina, procimidone, formetanato.

⁽¹⁰⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerate/esfenvalerate (somma di isomeri RS/SR e RR/SS), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)].

⁽¹¹⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration metile, fentoato.

⁽¹²⁾ Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbofurano (somma), clorpirifos, cipermetrina (somma), ciproconazolo, dicofol (somma), difenoconazolo, dinotefuran, etion, flusilazol, folpet, procloraz, profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforina.

⁽¹³⁾ Tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione (1° gennaio 2012) vanno utilizzati i seguenti codici NC:

- *Capsicum annuum*, interi: 0904 20 10
- *Capsicum annuum*, tritati o polverizzati: ex 0904 20 90
- Noci moscate (*Myristica fragrans*): 0908 10 00
- Maci (*Myristica fragrans*): 0908 20 00
- Zenzero (*Zingiber officinale*): 0910 10 00

B. Definizioni

Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche:

- i) Sudan I (numero CAS 842-07-9);
- ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6);
- iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9);
- iv) Scarlet Red o Sudan IV.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1278/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011**

che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di applicazione, alle sostanze attive per le quali è stata verificata la completezza conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ⁽³⁾. Il bitertanolo è una sostanza attiva per la quale è stata verificata la completezza in conformità a tale regolamento.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1490/2002 ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il bitertanolo.
- (3) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1490/2002 che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2229/2004 che stabilisce le modalità attuative

della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, il notificante ha ritirato il proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze ⁽⁷⁾, che prevede la non iscrizione del bitertanolo.

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (di seguito «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (5) La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore con regolamento (CE) n. 1490/2002. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli impieghi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
- (6) Il Regno Unito ha valutato gli ulteriori dati presentati dal richiedente e ha elaborato una relazione aggiuntiva che ha provveduto a inviare, in data 29 novembre 2009, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione aggiuntiva agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato alla Commissione le osservazioni ricevute. In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione, in data 6 ottobre 2010 ⁽⁸⁾, le proprie conclusioni sul bitertanolo. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e, in data 11 ottobre 2011, inserite nel rapporto di riesame definitivo della Commissione per il bitertanolo.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 21.9.2007, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁸⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance biter-tanol. The EFSA Journal 2010; 8(10):1850. [63 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1850. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu

- (7) Dalle valutazioni effettuate risulta che i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo soddisfano in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno approvare il bitertanolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6, e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre alcune condizioni e restrizioni.
- (9) Fatta salva la conclusione in base alla quale il bitertanolo dovrebbe essere approvato, si ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (10) Sono state espresse alcune preoccupazioni in merito al profilo di rischio della sostanza attiva a causa della classificazione proposta per tale sostanza attiva quale «sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B» conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le informazioni e i dati relativi al profilo di rischio della sostanza attiva dovranno essere riesaminati. È inoltre opportuno tenere conto della progressiva presa di coscienza della necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e della sostenibilità ambientale. Si ritiene quindi opportuno limitare il periodo di approvazione a tre anni e mezzo. Tale periodo è ritenuto il più breve periodo possibile per consentire al richiedente di presentare una domanda di rinnovo secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È opportuno far trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad adempiere alle nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.
- (12) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto della specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dopo l'approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo. Gli Stati membri dovranno, a seconda dei casi, modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare l'aggiornamento dell'intero fascicolo dell'allegato III, di cui alla direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi. Date le caratteristiche di pericolosità del bitertanolo, non dovrebbe essere superiore ai due anni e mezzo il periodo di cui gli Stati membri dispongono per verificare se i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive siano conformi alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto a quelli già previsti dalle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I della suddetta direttiva o dei regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (14) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽³⁾ deve essere modificato di conseguenza.
- (15) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del bitertanolo e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la riga riguardante il bitertanolo nell'allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (16) Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale non ha espresso alcun parere in materia. Poiché era ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di ricorso per una nuova delibera. Il comitato di ricorso non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva bitertanolo, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2012 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo come sostanza attiva.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione di quelle illustrate nella parte B di tale allegato nella colonna relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o abbia accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente bitertanolo come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della parte B della colonna relativa alle disposizioni specifiche nell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009.

Dopo aver verificato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche della decisione 2008/934/CE

La riga relativa al bitertanolo nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Bitertanolo CAS: 55179-31-2 CIPAC: 386	(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-ilossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo (20:80 rapporto tra gli isomeri (1RS,2RS) e gli isomeri (1RS,2SR)]	≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20) RS + SR 80 – 90 % RR + SS 10 – 20 %	1° gennaio 2012	30 giugno 2015	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bitertanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 ottobre 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale; b) prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs); c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi; 2) il rischio acuto e a breve termine per gli uccelli granivori; 3) il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori; 4) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
					5) i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 5 due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«21	Bitertanolo CAS: 55179-31-2 CIPAC: 386	(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(bifenil-4-ilossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo (20:80 rapporto tra gli isomeri (1RS,2RS) e gli isomeri (1RS,2SR)]	≥ 970 g/kg (A ≥ 80, B ≤ 20) RS + SR 80–90 % RR + SS 10–20 %	1° gennaio 2012	30 giugno 2015	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bitertanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 ottobre 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale; b) prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs); c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi; 2) il rischio acuto e a breve termine per gli uccelli granivori; 3) il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori; 4) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale;

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						5) i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 5 due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1279/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	59,8
	TN	95,6
	TR	87,5
	ZZ	76,7
0707 00 05	EG	170,1
	TR	114,5
	ZZ	142,3
0709 90 70	MA	40,2
	TR	133,7
	ZZ	87,0
0805 10 20	AR	37,1
	BR	41,5
	MA	56,6
	TR	48,7
	UY	42,5
	ZA	53,4
	ZZ	46,6
0805 20 10	MA	69,5
	ZZ	69,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	76,9
	JM	129,1
	TR	75,2
	ZZ	78,3
0805 50 10	TR	57,8
	ZZ	57,8
0808 10 80	CA	125,8
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	127,0
	ZA	180,1
0808 20 50	ZZ	118,8
	CN	48,8
	TR	133,1
	ZZ	91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1280/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 324 del 7.12.2011, pag. 25.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 dicembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	39,86	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	39,86	2,95
1701 12 10 ⁽¹⁾	39,86	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	39,86	2,65
1701 91 00 ⁽²⁾	45,89	3,70
1701 99 10 ⁽²⁾	45,89	0,57
1701 99 90 ⁽²⁾	45,89	0,57
1702 90 95 ⁽³⁾	0,46	0,24

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1281/2011 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2011****relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/12 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell'ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.
- (3) In base alle offerte ricevute nell'ambito della prima gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4) Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale prevista nell'ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 dicembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 1.12.2011, pag. 4.

ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre	Dazio doganale minimo
1	2
1701 11 10	252,50
1701 11 90	—
1701 12 10	X
1701 12 90	X
1701 91 00	X
1701 99 10	—
1701 99 90	X

(—) non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X) nessuna offerta.

DECISIONI

DECISIONE 2011/819/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2011

che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) È necessaria una risposta regionale da parte dell'Unione alle sfide complesse ed interconnesse nella regione del Corno d'Africa.
- (2) Il Sig Alexander RONDOS dovrebbe essere nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012.
- (3) Il mandato dell'RSUE si svolgerà nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il sig. Alexander RONDOS è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012. Il mandato dell'RSUE può essere prorogato o terminare anticipatamente se il Consiglio lo decide, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repub-

blica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, compresa la pirateria, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Riconoscendo l'esigenza di un approccio regionale nel far fronte alle sfide interconnesse che caratterizzano la regione, l'RSUE per il Corno d'Africa lavora in stretta consultazione con gli RSUE per il Sudan e il Sud Sudan, che mantengono la responsabilità primaria per tali due paesi.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea («UE» o «Unione») in relazione al Corno d'Africa, al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali ed internazionali volti a raggiungere una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo nella regione. Inoltre, l'RSUE punta a rafforzare la qualità, l'intensità e l'impatto degli svariati aspetti dell'impegno dell'UE nel Corno d'Africa.

2. Inizialmente è dato carattere prioritario alla Somalia e alla dimensione regionale del conflitto, nonché alla pirateria, che trova le proprie radici nell'instabilità della Somalia.

3. Per quanto riguarda la Somalia, gli obiettivi politici dell'UE intendono promuovere, mediante l'uso coordinato ed effettivo di tutti i propri strumenti, la ripresa del cammino verso la pace e la prosperità per tale paese ed il suo popolo. A tal fine, l'UE sostiene il ruolo delle Nazioni Unite (ONU) nell'agevolare un processo politico credibile ed inclusivo condotto dalla Somalia e continuerà a contribuire attivamente, insieme ai partner regionali ed internazionali, all'attuazione dell'accordo di pace di Gibuti ed alle modalità post-transitorie.

4. Riguardo alla pirateria, il ruolo dell'RSUE consiste nel contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un approccio UE coerente, efficace ed equilibrato nei confronti della pirateria con origine in Somalia, che inglobi tutti gli aspetti dell'azione dell'UE, in particolare nei settori della politica, della sicurezza e dello sviluppo, nonché nel porsi come l'interlocutore principale dell'UE in materia di pirateria per la comunità internazionale, compresa la regione dell'Africa orientale e meridionale e dell'Oceano indiano (ESA/IO).

*Articolo 3***Mandato**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'UE relativi al Corno d'Africa l'RSUE ha il mandato di:

- a) avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati della regione, governi, autorità regionali esistenti, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspora, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'UE e contribuire ad una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;
- b) rappresentare l'Unione nei consessi internazionali pertinenti ed assicurare la visibilità del sostegno dell'UE alla gestione e alla prevenzione delle crisi;
- c) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica ed un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'UE con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni subregionali;
- d) contribuire all'attuazione della politica dell'UE nei confronti del Corno d'Africa, in stretta cooperazione con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione;
- e) per quanto riguarda la Somalia, ed operando in stretto coordinamento con i partner pertinenti a livello regionale ed internazionale, contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'attuazione dell'accordo di pace di Gibuti ed alle sue modalità post-transitorie, sostenendo lo sviluppo delle istituzioni, lo stato di diritto e la creazione di strutture di governance efficienti a tutti i livelli; migliorare la sicurezza; promuovere la giustizia, la riconciliazione nazionale ed il rispetto dei diritti umani; migliorare l'accesso umanitario, in particolare nella Somalia centro-meridionale, mediante attività adeguate di difesa relative al rispetto per il diritto umanitario internazionale; e vegliando alla conformità con i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza;
- f) mantenere una cooperazione stretta e attiva con il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Somalia, partecipare ai lavori del gruppo di contatto internazionale per la Somalia e di altri consessi pertinenti e promuovere un approccio internazionale coordinato e coerente nei confronti della Somalia, anche mediante la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), l'EUNAVFOR Atalanta e il continuo sostegno dell'UE alla missione dell'Unione Africana in Somalia (AMISOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri;

g) seguire da vicino la dimensione regionale della crisi somala, compresi il terrorismo, il contrabbando di armi, i flussi di rifugiati e migratori, la sicurezza marittima, la pirateria ed i flussi finanziari correlati;

h) riguardo alla pirateria, mantenere una supervisione globale di tutte le azioni dell'UE nell'ambito del SEAE, della Commissione e degli Stati membri, nonché mantenere periodicamente contatti politici ad alto livello con i paesi della regione colpiti dalla pirateria con origine in Somalia, le organizzazioni regionali, il gruppo di contatto dell'ONU antipirateria al largo delle coste somale, l'ONU ed altri attori principali, al fine di assicurare un approccio coerente e globale alla pirateria ed assicurare il ruolo chiave dell'UE negli sforzi internazionali per combattere la pirateria. Ciò include il sostegno attivo dell'UE allo sviluppo di capacità marittime a livello regionale e al trattamento giudiziario dei pirati, nonché la garanzia che le cause primarie della pirateria all'interno della Somalia siano affrontate adeguatamente. Include inoltre il continuo sostegno della regione ESA/IO nell'attuazione della sua strategia antipirateria e del suo piano d'azione, nonché del codice di condotta di Gibuti;

i) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'UE rivolte alla regione, anche in relazione alla questione della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità, compresa la sfida di garantire governi responsabili o in caso di episodi di violenza o di sovvertimenti politici;

j) seguire da vicino le sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, comprese eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;

k) contribuire all'attuazione delle politiche dell'UE in materia di diritti umani nel Corno d'Africa, compresi gli Orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli Orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come delle politiche dell'UE in materia di donne, pace e sicurezza, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, l'RSUE tra l'altro:

a) fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell'UE nei consessi internazionali al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'UE nei confronti del Corno d'Africa;

b) mantiene una supervisione globale di tutte le attività dell'Unione e collabora strettamente con tutte le delegazioni dell'Unione pertinenti.

Articolo 4**Attuazione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato sotto l'autorità dell'AR.
2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il SEAE.

Articolo 5**Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno è pari a 670 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6**Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro, da un'istituzione dell'Unione o dal SEAE presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7**Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con il paese o i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8**Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾.

Articolo 9**Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10**Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità al mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area geografica di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e preveda un piano di emergenza e un piano di evacuazione della missione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nella zona della missione;

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell'AR o del CPS, l'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri».

2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE promuove il coordinamento politico generale dell'Unione e assiste le delegazioni dell'Unione nell'assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione, nonché con quelle di altri RSUE attivi nella regione, in particolare con l'RSUE per il

Sudan ed il Sud Sudan e con l'RSUE presso l'UA. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.

2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con le delegazioni dell'Unione ed i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni dell'Unione pertinenti, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta e al comandante della missione EUTM Somalia. Se necessario, l'RSUE ed il comandante dell'operazione dell'UE si consultano reciprocamente.

3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD), altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, entro la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2011) 8929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/820/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva.

(2) Tuttavia, poiché i lavori per stabilire un'equivalenza nell'Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2011 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica un'equivalenza nell'Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

(3) Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la

fine del 2011, è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2011» è sostituita dalla data «31 marzo 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa al riconoscimento di Capo Verde a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

*[notificata con il numero C(2011) 8998]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/821/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

vista la richiesta presentata da Cipro il 13 maggio 2005,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW») ⁽²⁾, del 1978, quale modificata nel 1995.
- (2) Con lettere del 13 maggio 2005 e del 1° dicembre 2005, Cipro ha presentato una richiesta di riconoscimento di Capo Verde. In seguito a tale richiesta, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione di Capo Verde per verificare se tale paese soddisfa tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di giugno 2006. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.
- (3) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
- (4) Con lettere del 2 febbraio 2009, dell'8 dicembre 2009 e del 17 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità di Capo Verde di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.
- (5) Con lettere del 23 aprile 2009, del 19 gennaio 2010, del 4 dicembre 2010, del 25 febbraio 2011, del 10 marzo 2011 e del 25 maggio 2011 le autorità di Capo Verde

hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l'attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

- (6) Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento presso il principale istituto di istruzione e di formazione professionale marittima di Capo Verde e, dall'altro, alcuni argomenti di insegnamento relativi alla sezione A-III/2 del codice STCW. Le autorità di Capo Verde sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità di Capo Verde alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare.
- (7) I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità di Capo Verde dimostrano che Capo Verde soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Capo Verde è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2011

relativa al riconoscimento del Bangladesh a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare

*[notificata con il numero C(2011) 8999]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/822/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma,

viste le richieste presentate da Cipro il 26 luglio 2007, dall'Italia il 24 dicembre 2007 e dal Belgio il 25 giugno 2008,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2008/106/CE, gli Stati membri possono decidere di convalidare i certificati adeguati rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo di cui trattasi sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti definiti nell'ambito della convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (di seguito: «convenzione STCW») ⁽²⁾, del 1978, quale modificata nel 1995.

(2) Con lettere di Cipro del 26 luglio 2007, dell'Italia del 24 dicembre 2007 e del Belgio del 25 giugno 2008 sono state presentate richieste di riconoscimento del Bangladesh. In seguito a tali richieste, la Commissione ha valutato i sistemi di formazione e abilitazione del Bangladesh per verificare se tale paese soddisfa tutti gli obblighi imposti dalla convenzione STCW e se siano state adottate misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. Tale valutazione era basata sui risultati di un'ispezione eseguita dagli esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nel mese di febbraio 2008. Nel corso di tale ispezione erano state rilevate alcune lacune nei sistemi di formazione e abilitazione.

(3) La Commissione ha trasmesso agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.

(4) Con lettere del 26 marzo 2009, del 9 dicembre 2009 e del 28 settembre 2010 la Commissione ha chiesto alle autorità del Bangladesh di fornire le prove che le lacune rilevate erano state colmate.

(5) Con lettere del 29 marzo 2009, del 21 maggio 2009, del 12 luglio 2009, del 4 gennaio 2010, del 27 febbraio 2011 e del 14 marzo 2011 le autorità del Bangladesh hanno fornito le informazioni richieste e le prove concernenti l'attuazione di interventi correttivi adeguati e sufficienti per rimediare alla maggior parte delle lacune rilevate durante la valutazione di conformità.

(6) Le lacune rimanenti riguardano, da un lato, la mancanza di alcune attrezzature di addestramento in uno degli istituti di istruzione e di formazione professionale marittima del Bangladesh e, dall'altro, la formazione per i corsi preparatori relativi alla sezione A-II/1 del codice STCW. Le autorità del Bangladesh sono state pertanto invitate ad attuare ulteriori interventi correttivi in merito. Tali carenze non autorizzano tuttavia a mettere in dubbio il livello generale di conformità del Bangladesh alla convenzione STCW per quanto attiene alla formazione e all'abilitazione della gente di mare.

(7) I risultati della valutazione di conformità e dell'analisi delle informazioni fornite dalle autorità del Bangladesh dimostrano che il Bangladesh soddisfa i pertinenti obblighi imposti dalla convenzione STCW e che tale Stato ha adottato misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Bangladesh è riconosciuto per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare ai fini dell'articolo 19 della direttiva 2008/106/CE.

⁽¹⁾ GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Adottata dall'Organizzazione marittima internazionale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT